

Schema certificazione Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi SCPE RED IT

14	30/01/2026	Aggiornamento paragrafi norme di riferimento, visita ispezione iniziale, sorveglianza, estensione	CC	DIR GOV	DIR CC
13	01/09/2025	Aggiornamento paragrafo qualifica ispettori	CC	DIR GOV	DIR CC
12	22/01/2025	Aggiornamento paragrafo qualifica ispettori	CC	DIR GOV	DIR CC
11	15/01/2025	Correzione refusi	CC	DIR GOV	DIR CC
10	05/12/2024	Correzione refusi	CC	DIR GOV	DIR CC
09	21/11/2024	Adeguamento a Dm 07 Agosto 2024 ed RT ACCREDIA	CC	DIR GOV	DIR CC
08	15/05/2023	Aggiornamento per modifica condizioni da applicare ad operatori economici che non hanno svolto attività	CC	DIR GOV	DIR CC
07	15/06/2022	Aggiornamento per entrata in vigore D.lgs 199	OPE	DIR GOV	DIR OPE
06	28/04/2022	Revisione criteri qualifica auditor per categoria produzione agricola (eliminata laurea/diploma specifica per la categoria 1) e definizione criteri campionamento depositi	OPE	DIR GOV	DIR OPE
05	15/03/2021	Integrazione criteri qualifica per biogas e biometano	OPE	DIR ISG	DG
04	15/04/2020	Adeguamento a DM 14-11-2019 e RT 31 ACCREDIA	OPE	DIR ISG	DIR OPE
03	25/07/2016	Definizione regole per esecuzione prima sorveglianza	PR-EN	ISG	DIR
02	25/03/2016	Definizione regole campionamento depositi trader	PR-EN	ISG	DIR
01	20/10/2015	Recepimento commenti ACCREDIA	PR-EN	ISG	DIR
00	28/05/2015	Annulla e sostituisce il doc ICIM 70R065. Aggiornamento a nuovi regolamenti ACCREDIA RT31 rev.2	PR-EN	ISG	DIR
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
IDENTIFICAZIONE: 0345CS_13_IT					

DESCRIZIONE PRODOTTO/SERVIZIO

DEFINIZIONE

Lo schema è sviluppato per certificare la Conformità della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi al “Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi” in accordo al Decreto Interministeriale del 07 Agosto 2024. Si applicano tutte le definizioni dell’art. 2 del DM del 07 Agosto 2024:

- a) “Comitato Tecnico Consultivo Biocarburanti” (di seguito “Comitato”): Organo ricostituito con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica n.473 del 22.12.2023 ai sensi di quanto previsto dall’art. 39, comma 11, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- b) “Organismo Nazionale di Accreditemento”: l’organismo nazionale di accreditemento designato dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2009;
- c) “Organismi di Accreditemento”: l’Organismo Nazionale di Accreditemento e gli analoghi organismi costituiti in ordinamenti diversi da quello nazionale, che siano firmatari di accordi di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA e che siano inseriti nell’elenco di cui all’art.5, comma 1;
- d) “Organismo di certificazione”: un organismo accreditato da un organismo di accreditemento che svolge attività di valutazione della conformità di un operatore economico di cui al comma 3 del presente articolo, anche attraverso tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
- e) Soggetti ETS”: gestori di impianti, operatori aerei, e società di navigazione di cui alla direttiva 2003/87/CE e s.m.i. “
- f) “Certificato di conformità dell’azienda”: certificato rilasciato dall’organismo di certificazione all’operatore economico, che abilita lo stesso al rilascio della dichiarazione di sostenibilità ovvero del certificato di sostenibilità;
- g) “Catena di consegna” (anche “catena di custodia”): metodologia che permette di creare un nesso tra le informazioni contenute nelle dichiarazioni di cui alla lettera h) relative alle materie prime o ai prodotti intermedi e le asserzioni riguardanti i prodotti finali contenute nel certificato di cui alla lettera j), anche tramite l’applicazione del sistema di equilibrio di massa di cui all’art. 12;
- h) “Dichiarazione di sostenibilità”: dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da ogni operatore economico cedente il prodotto in uscita dalla propria fase o dall’ultima delle fasi di sua competenza di una stessa catena di consegna del biocombustibile e rilasciata all’operatore economico successivo in accompagnamento alla partita ceduta;
- i) “Informazioni sociali e ambientali”: informazioni relative alla materia prima utilizzata per la produzione di biocombustibili che riguardano misure adottate per la tutela del lavoro nel Paese in cui è stata prodotta la materia prima nonché quelle necessarie a garantire il rispetto sia di quanto previsto all’art.42, comma 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 che di quanto previsto alla lettera p) del presente comma;
- j) “Certificato di sostenibilità”: dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dagli operatori economici di cui al comma 3, lettere c), d) ed e) del presente articolo, contenente le informazioni necessarie a garantire che la partita di biocombustibile sia sostenibile;
- k) “Partita”: quantità di prodotto avente caratteristiche chimico-fisiche omogenee;
- l) “Biocombustibile”: biocarburanti (inclusi i biogas per i trasporti), bioliquidi, combustibili da biomassa (per usi energetici diversi dal trasporto) e idrogeno di origine biologica;
- m) “Gas di discarica”: il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica;
- n) “Gas derivante dai processi di depurazione”: il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di fanghi prodotti in impianti deputati al trattamento delle acque reflue civili e industriali;
- o) “Data di entrata in esercizio dell’impianto”: data in cui l’impianto ha iniziato a produrre fisicamente il biocombustibile, carburante rinnovabile di origine non biologica e carburante da carbonio riciclato per il quale si rilascia la dichiarazione di sostenibilità o il certificato di sostenibilità;
- p) “Colture intermedie”: colture che seguono o precedono una coltura principale, rispettando il principio di rotazione, il cui uso non genera una domanda di terreni supplementari. Esse comprendono le colture intercalari e le colture di copertura. Il rispetto della condizione prevista, riportata tra le informazioni

ambientali di cui alla lettera i), è verificato dagli organismi di certificazione, sulla base della metodologia riportata in allegato 2,.

- q) *“Documento di trasporto”*: documento che certifica un trasferimento di merci dal cedente al cessionario, ai sensi del DPR 472/96 (DDT), documento amministrativo elettronico, emesso dal sistema telematico doganale di accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accise (e-AD), o altro documento previsto in tema di trasporto delle merci;
- r) *“Accordi di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA”*: Accordi internazionali che assicurano il riconoscimento dell’equivalenza delle attività di accreditamento svolte da tutti i membri firmatari all’interno del sistema di accreditamento, gestito da IAF-ILAC a livello internazionale e da EA a livello regionale (europeo);
- s) *“Terreni pesantemente degradati”*: terreni che sono da tempo fortemente salini o il cui tenore di materie organiche è particolarmente basso e la cui erosione è particolarmente forte;
- t) *“Terreni fortemente contaminati”*: terreni il cui livello di contaminazione è tale da renderli inadatti alla produzione di alimenti o mangimi;
- u) *“Sistema di certificazione volontario”*: sistema oggetto di una decisione ai sensi dell’art. 30, paragrafi 4 e 5, della direttiva (UE) 2018/2001;
- v) *“Certificazione di basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni (ILUC)”*: certificazione che attesta che la filiera rispetta i criteri riportati all’art. 4 del Regolamento (UE) 2019/807;
- w) *“Sostenibilità”*: con il termine sostenibilità si intende il rispetto di tutti i criteri di cui ai commi da 6 a 14 dell’art. 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199;
- x) *“Non conformità critica”*: violazione intenzionale delle norme di un sistema di certificazione una non conformità irreversibile o una violazione che compromette l’integrità del sistema di certificazione. Tra le non conformità critiche figurano: i) mancato rispetto di un obbligo di cui all’art. 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199; ii) emissione fraudolenta di una prova di sostenibilità o di autodichiarazioni, ad esempio la riproduzione intenzionale di una prova di sostenibilità per ottenere un beneficio finanziario; iii) inesattezze deliberate nella descrizione delle materie prime, falsificazione dei valori dei gas a effetto serra o dei dati in ingresso, produzione deliberata di rifiuti o residui, modifica deliberata di un processo di produzione per generare materiale residuo in più, o contaminazione deliberata di un materiale con l’intento di classificarlo come rifiuto; iv) intralcio allo svolgimento delle attività di verifica previste da parte degli Organismi di certificazione;
- y) *“Non conformità rilevante”*: non conformità che determina il mancato rispetto di un obbligo di cui all’art. 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 potenzialmente reversibile, ripetuto e rivelatore di problemi sistematici o aspetti che, da soli o in combinazione con altre non conformità, possono determinare un fallimento sostanziale del sistema. Tra le non conformità rilevanti figurano: i) problemi sistematici con i dati comunicati relativi all’equilibrio di massa o ai gas a effetto serra, ad esempio in oltre il 10% delle asserzioni incluse nel campione rappresentativo si riscontra documentazione errata; ii) omissione da parte dell’operatore economico di dichiarare la propria partecipazione ad altri sistemi durante il processo di certificazione; iii) mancata fornitura di informazioni pertinenti agli esecutori del controllo, ad esempio dati sull’equilibrio di massa e relazioni di controllo; iv) nel caso di utilizzo di colture intermedie, mancato rispetto della condizione che prevede che detta coltura non genera una domanda di terreni supplementari;
- z) *“Non conformità minore”*: non conformità con un impatto limitato, che costituisce un’inosservanza isolata o temporanea, non è sistematica e, anche se non è rettificata, non determina un fallimento sostanziale;
- aa) *“Co-processing”*: attività che consiste nell’alimentare i processi di trattamento termochimico con idrogeno, quali idrodessolforazione e idrocracking, e/o altri processi di frazionamento/conversione, quali cracking catalitico a letto fluido, con quantitativi di cariche biogeniche in aggiunta alle cariche fossili. Le cariche biogeniche possono essere ad es. oli vegetali e derivati, oli a base di alghe, oli da cucina usati, grassi animali, oli di pirolisi, opportunamente pretrattati e sottoprodotti dei processi di estrazione della cellulosa;
- bb) *“Utilizzatore”*: ogni persona fisica o giuridica che utilizza biocombustibili per scopi energetici diversi dal trasporto, quali i gestori degli impianti di produzione di energia elettrica e/o termica e i gestori di impianti configuranti come soggetti ETS di cui alla lettera e), nonché i produttori di biometano;
- cc) *“Fornitore”*: il soggetto responsabile del passaggio di combustibile attraverso un punto di riscossione delle accise;
- dd) *“Primo punto di raccolta”*: impianto di stoccaggio, impianto di trattamento o, con riferimento alle biomasse legnose, eventuale cantiere di taglio, gestito direttamente dall’operatore economico, o da altra controparte

di un accordo contrattuale, che si procura le materie prime direttamente dai produttori di biomassa agricola, biomassa forestale, rifiuti e residui o, nel caso dei carburanti da fonti rinnovabili di origine non biologica, dall'impianto che li produce;

Per "operatore economico" (OE) si intende ogni persona fisica o giuridica, anche stabilita fuori del territorio nazionale, che svolge una o più delle seguenti attività:

- a) produzione, cessione e/o utilizzo per proprio consumo di ogni materia o sostanza dalla cui lavorazione si ottengano biocombustibili, combustibili rinnovabili di origine non biologica e combustibili da carbonio riciclato destinati al mercato nazionale siano esse materie prime, prodotti intermedi, rifiuti, sottoprodotti o loro miscele, compresi quelli prodotti in co-processing con materiali di origine fossile;*
- b) commercializzazione, anche senza possesso fisico, di materia o sostanza, prodotta dagli operatori economici di cui alla lettera a), dalla cui lavorazione si ottengano biocombustibili, combustibili rinnovabili di origine non biologica e combustibili da carbonio riciclato destinati al mercato nazionale;*
- c) produzione, anche combinata insieme ai combustibili fossili, cessione e/o utilizzo per proprio consumo di biocombustibili, combustibili rinnovabili di origine non biologica e combustibili da carbonio riciclato destinati al mercato nazionale;*
- d) commercializzazione, anche senza possesso fisico, di biocombustibili, combustibili rinnovabili di origine non biologica e combustibili da carbonio riciclato destinati al mercato nazionale, prodotti dagli operatori economici di cui alla lettera c);*
- e) utilizzo dei biocombustibili per produzione di energia elettrica e/o termica o utilizzo da parte dei soggetti ETS.*

Nella filiera del biogas/biometano, tra gli operatori economici di cui al comma 3, lettera a), si considera "primo operatore economico della filiera":

- a) il gestore dell'impianto che effettua la captazione e il trattamento del gas da discarica;*
- b) il gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue civili e industriali, qualora la produzione di biometano avvenga a partire dai gas derivanti dai processi di depurazione;*
- c) il gestore dell'impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU), nel caso in cui la stessa venga conferita esclusivamente dai soggetti di cui al comma 6, lettera c).*

Nella filiera dei biocombustibili da biomasse forestali, tra gli operatori economici di cui al comma 3, lettera a), si considera "primo operatore economico" della filiera il gestore del primo punto di raccolta delle stesse, che dovrà stimare le emissioni derivanti dalla coltivazione delle stesse, se presenti, anche avvalendosi dei valori riportati all'Allegato VII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199.

Non sono definiti "operatori economici":

a) i produttori di oli da cucina usati di impiego alimentare, compresi mense, ristoranti, isole ecologiche e campane stradali:

i) quando conferiscono gli oli, tramite raccoglitori certificati: al consorzio di cui all'art. 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o ad un'organizzazione autonoma costituita ai sensi dell'art. 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

ii) nei casi in cui sono rispettate le condizioni di cui all'art.13 del presente decreto;

b) i produttori di sottoprodotti di origine animale, come definiti dal Regolamento (CE) n. 1069/2009, che conferiscono gli stessi agli impianti di trattamento di cui al medesimo Regolamento, nel rispetto dei requisiti di tracciabilità ivi prescritti e utilizzando i documenti commerciali previsti dal Regolamento (UE) n. 142/2011. Con specifico riferimento all'inquadramento dei grassi animali fusi derivati dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale (SOA) il primo operatore economico di filiera che deve aderire al Sistema Nazionale di Certificazione è l'impianto di trasformazione di cui all'art. 24 par. 1 lettera a) del Regolamento (CE) n.1069/2009, nel caso in cui in conclusione del processo siano presenti anche altri output diversi dallo specifico grasso animale, quali ad esempio la Farina di Carne e Ossa, le Proteine Animali Trasformate, Bone Chips, ecc.

c) i gestori responsabili della raccolta della frazione organica dei rifiuti solidi urbani che conferiscono la stessa ad un impianto di digestione anaerobica. Le emissioni del trasporto dei rifiuti dal centro di raccolta all'impianto di produzione di biometano sono calcolate dal gestore dell'impianto di digestione anaerobica;

d) i trasportatori che effettuano servizio per conto terzi. In questo caso le emissioni sono conteggiate dall'operatore precedente o da quello successivo;

e) i produttori e i detentori di sostanze di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 che conferiscono le stesse a un impianto di digestione anaerobica. Le emissioni del

trasporto di dette sostanze all'impianto di produzione del biometano sono calcolate e incluse nel calcolo della propria fase produttiva dal gestore dell'impianto di digestione anaerobica;

f) i gestori della discarica che conferiscono il gas ad un impianto di biometano. Le emissioni del trasporto del gas dalla discarica all'impianto di produzione del biometano sono calcolate e incluse nel calcolo della propria fase produttiva dal gestore dell'impianto di purificazione del gas;

g) in deroga al comma 4 lettera b), gli enti locali o le società che gestiscono per conto di tali enti gli impianti che raccolgono le acque reflue civili e industriali e/o i fanghi derivanti dal trattamento biologico di dette acque, destinati a un impianto di digestione anaerobica. Le emissioni del trasporto di dette sostanze all'impianto di produzione del biometano sono calcolate e incluse nel calcolo della propria fase produttiva dal gestore dell'impianto di digestione anaerobica.

h) i produttori di biomasse solide residuali agricole derivanti da lavorazioni occasionali (espianti e/o potature), nonché, solo se conseguenti ad eventi meteorologici estremi o avversi come tempeste o trombe d'aria, derivanti da abbattimenti di piante sradicate o schiantate, ripuliture e tagli, che conferiscono la biomassa, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 1000 t, a un produttore di energia elettrica e/o termica configurato come operatore economico; sono escluse dalle lavorazioni occasionali attività di espianti e potature di normale manutenzione del verde.

NORME DI RIFERIMENTO

ICIM 0001CR Regolamento generale ICIM

ICIM 0003CR Regolamento per la certificazione di prodotti e di servizi

ICIM 0260CR Manuale d'uso del Marchio di Certificazione ICIM S.p.A.

DIRETTIVA 2009/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (RED);

DIRETTIVA 2009/30/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" e in particolare gli articoli 24, 33, 38 e 39;

Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 "Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE", ed in particolare gli articoli 7bis, 7ter, 7quater, 7quinqües e l'articolo 2 comma 6;

Decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";

Decreto ministeriale 2 marzo 2018, recante "Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti";

Decreto interministeriale 07 Agosto 2024 che istituisce il "Sistema di certificazione nazionale della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi";

D.lgs. 199/2021 Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2026, n. 5 Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.

UNI TS 11429 - Qualificazione degli operatori economici della filiera di produzione di biocarburanti e bioliquidi;

UNI TS 11567 - Linea guida per la qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di produzione del biometano ai fini della rintracciabilità e bilancio di massa

UNI EN 16214-1 - Criteri di sostenibilità per la produzione di biocarburanti e bioliquidi per applicazioni energetiche - Principi, criteri, indicatori e verificatori - Parte 1: Terminologia;
UNI EN 16214-3 - Criteri di sostenibilità per la produzione di biocarburanti e bioliquidi per applicazioni energetiche - Principi, criteri, indicatori e verificatori - Parte 3: Aspetti ambientali e di biodiversità inerenti alle finalità di protezione della natura;
UNI EN 16214-4 - Criteri di sostenibilità per la produzione di biocarburanti e bioliquidi per applicazioni energetiche - Principi, criteri, indicatori e verificatori - Parte 4: Metodi di calcolo del bilancio di emissioni di gas serra utilizzando un approccio basato sull'analisi del ciclo di vita;

Regola Tecnica Accredia 31-Rev.04, contenente le prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi che rilasciano certificati di conformità a fronte del Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, del 05 Novembre 2018;

Circolare Informativa N° 13/2022 - Disposizioni in merito alle riduzioni di emissioni GHG di biocarburanti, bioliquidi e biocombustibili da biomassa ai sensi del D.lgs. 199/2021

Circolare tecnica ACCREDIA DC 36/2024 Disposizioni in merito all'applicazione del Regolamento Tecnico RT-31 "PRESCRIZIONI PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI CHE RILASCIANO CERTIFICATI DI CONFORMITÀ A FRONTE DEL SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DEI BIOCOMBUSTIBILI", in rev.04.

FAQ DM 7 AGOSTO 2024 (disponibili su sito MASE)

Nota CTI su Metodologia semplificata per energia da biogas - 2025.12.18

DESCRIZIONE

Il prodotto oggetto della certificazione SCPE RED IT copre tutta la potenziale biomassa per la produzione di bioliquidi e di biocarburanti. La certificazione RED IT si applica a tutti i prodotti, sottoprodotti e rifiuti e i processi della catena di fornitura di specifiche filiere di biomasse dalla coltivazione (Fattoria/Piantagione) fino alla conversione in biocarburante e bioliquido attraverso anche gli Operatori Economici commerciali (trader), ovunque si trovino. Quindi il certificato di prodotto e processo potrebbe essere rilasciato sia per l'output finale della catena di fornitura (biocarburante o bioliquido), che per il risultato finale di una fase intermedia della catena di fornitura, che per la produzione agricola della biomassa o per un rifiuto dal suo punto 0 (zero) di produzione. Inoltre, lo schema RED IT si applica per la valutazione della sostenibilità dei suoli, le emissioni rilasciate in ogni singolo passo in termini di CO₂ equivalenti (CO₂ eq) e/o la sostenibilità di tutta la filiera dei bioliquidi e dei biocarburanti attraverso l'indice di risparmio di GHG.

I prodotti oggetto di certificazione sono i seguenti:

- Prodotti della fase AGRICOLA
- Prodotti della fase FORESTALE
- Rifiuti, sottoprodotti (inclusi gli used cooking oil)
- Prodotti intermedi e finiti (inclusi i rendering), biocombustibili
- Biogas (digestore anaerobico) e biometano
- Attività di stoccaggio e commercializzazione
- Utilizzatori finali

CARATTERISTICHE IDENTIFICATIVE

Il prodotto e il processo oggetto della RED IT per singolo Operatore Economico (OE) sono definiti dalle seguenti caratteristiche:

- Sostenibilità del suolo
- Materie prime in ingresso
- Origine materie prime di ingresso
- Processi e attività sviluppati dall'OE nella filiera
- Partite di sostenibilità (per un prodotto finale, anche i collegamenti fisici fra i vari OE)
- Resa del processo e attività per ogni modulo di filiera
- Valore di CO₂eq per ogni processo (la differenza di ± 1 percentuale è ammessa)
- Prodotti in uscita
- Indice di sostenibilità, solo per il prodotto finale del percorso (la differenza $\pm 0,5$ percentuale è ammessa).

In particolare, una variante di prodotto è caratterizzata da diversità:

- dei processi e delle attività sviluppate all'interno di un ciclo di produzione
- della resa del processo e attività, anche in un solo punto del ciclo di produzione.

Tutte le caratteristiche rimanenti devono rimanere esattamente la stessa del prodotto.

Specifiche caratteristiche o tipologie di materie prime di ingresso ammessi da questo schema sono anche descritti nei decreti e circolari indicati al punto Norme di Riferimento a cui si rimanda.

CONDIZIONI GENERALI DI CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA CERTIFICAZIONE
<i>COGENTE, ma comporta l'apposizione del marchio ICIM come da documento ICIM 0260CR. ICIM opera come organismo accreditato per la direttiva decreto di riferimento e le norme di riferimento e abilitato dai Ministeri dello Sviluppo Economico, Ambiente e Politiche agricole (che sono responsabili a livello europeo e nazionale per l'applicazione della direttiva RED)</i>
TIPOLOGIA INTERVENTO
<i>ICIM opera secondo regolamento ICIM 0003CR, non ci sono interventi aggiuntivi a quelli indicati dalle norme di riferimento.</i>
Altro
NOTE

DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

DOCUMENTAZIONE GENERALE	
<p>La documentazione aggiuntiva rispetto a quanto richiesta dal regolamento ICIM 0003CR, è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ eventuale documentazione illustrativa dell'attività dell'OE (cataloghi, materiale pubblicitario, ecc.); ▪ eventuale copia della Certificazione del Sistema Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 o ambiente in conformità alla norma ISO 14001 ▪ documentazione tecnica del prodotto oggetto della Domanda secondo normative tecniche di riferimento. 	
DOCUMENTAZIONE TECNICA	
<p>La documentazione tecnica deve fornire i dettagli relativi alle caratteristiche tecniche ed ai requisiti specifici del prodotto oggetto di certificazione in accordo alle norme e leggi applicabili richiamate nella presente procedura. L'OE deve redigere un "Manuale di Sostenibilità" che contenga le informazioni richieste nella tabella sotto riportata. Il Manuale di Sostenibilità, comprensivo di indice e nome dell'OE, deve essere inviato ad ICIM insieme alla Domanda di Certificazione al fine di poter verificare che vi siano le condizioni per la certificazione dell'OE nell'ambito dello Schema. È responsabilità dell'OE garantire che le restanti informazioni non contenute nel Manuale di Sostenibilità siano disponibili al momento dell'audit.</p>	
AREA	
OPERATORE ECONOMICO	Informazioni su: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Operatore Economico ▪ Sito/i
PRODOTTO	Descrizione del processo
MATERIE PRIME DI INGRESSO	a) Tipologia b) Origine c) eventuali dati CO ₂ eq d) partite/lotti sostenibili e) eventuali Dichiarazioni di Conformità.
FILIERA	a) informazioni su Tracciabilità b) per la filiera Agricola informazioni su aziende agricole, collettore c) eventuali rese di produzione
PRODOTTO FINALE	a) Informazioni utili ad identificare tipo di prodotto. b) Informazioni relative alla produzione media per lotti o per anno. c) Metodologia per il Bilancio di Massa in conformità ai requisiti della RED e del DM 7 Agosto 2024. d) Metodologia per il Calcolo della CO ₂ eq in conformità ai requisiti della RED e del DM 7 Agosto 2024. e) Eventuali prove di laboratorio. f) Dichiarazioni di conformità o Certificati di Sostenibilità
ALTRE INFORMAZIONI	a) Persona responsabile per la certificazione. b) Informazioni per utilizzo del marchio. c) Altra documentazione da parte degli OE in accompagnamento
NOTE	

CERTIFICAZIONE

ESAME DOMANDA
METODICA DA APPLICARE
<i>ICIM valuta la completezza della documentazione della Domanda e dei documenti allegati come da regolamento ICIM 0003CR e dal presente schema</i>
RAPPORTO DI ESAME DOMANDA
<p><i>La verifica (riesame della domanda) viene effettuata dalla funzione commerciale di ICIM viene verbalizzata su apposito verbale (RED 055CM) segnalando, dove necessario, delle raccomandazioni o delle non conformità e indicando per ogni voce applicabile l'adeguatezza o meno della stessa (i punti marcati con la lettera "NA" corrispondono a non adeguato che se non risolte correttamente comportano un giudizio negativo sulla sicurezza dell'apparecchiatura. I punti evidenziati con "A" (adeguato) sono da ritenersi conformi).</i></p> <p><i>La funzione incaricata del riesame della domanda deve avere i seguenti requisiti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Conoscenza delle norme applicabili (DM 7 Agosto 2024 ed RT 31 ACCREDIA)</i> ▪ <i>Esperienza di almeno 2 anni nella funzione</i>
<p>Altro</p> <p><i>Qualora un'organizzazione faccia richiesta di certificazione anche per altre organizzazioni appartenenti alla sua filiera impegnandosi contrattualmente con ICIM anche per le altre organizzazioni, i relativi certificati debbono essere sempre inviati all'organizzazione che ha formalizzato un rapporto contrattuale con ICIM.</i></p>
ESAME DOCUMENTALE
<p><i>Nel caso di operatori economici con attività complesse il RGI può concordare con l'organizzazione l'effettuazione di una verifica documentale preliminare finalizzata a verificare l'adeguatezza della documentazione di base. L'esito della valutazione del RGI è formalizzato nel documento (RED 055CM) segnalando, dove necessario, delle raccomandazioni o delle non conformità e indicando per ogni voce applicabile l'adeguatezza o meno della stessa (i punti marcati con la lettera "NA" corrispondono a non adeguato che se non risolte correttamente comportano un giudizio negativo. I punti evidenziati con "A" (adeguato) sono da ritenersi conformi).</i></p> <p><i>Nel caso di documentazione mancante o di gravi Non Conformità il RGI sospende la valutazione ed informa l'OE affinché possa integrare la documentazione o attuare le necessarie azioni a chiusura delle Non Conformità evidenziate.</i></p>

VISITA ISPEZIONE INIZIALE (VI)

METODICA DA APPLICARE

La visita di ispezione iniziale (VI) viene svolta secondo quanto indicato nel regolamento ICIM 0003CR per assicurare la conformità ai requisiti fissati nella norma di riferimento.

Durante la VI il GI deve verificare in particolare:

- a) gestione della tracciabilità di cui alla norma UNI TS 11429 (UNI TS 11567 per il biometano) e all'art 12 del DM 07 Agosto 2024;
- b) gestione del sistema di equilibrio di massa conformemente alla norma UNI TS 11441 (UNI TS 11567 per il biometano), ai requisiti della RED e all'art 12 del DM 07 Agosto 2024;
- c) metodologia di calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra conformemente all'art. 11 e all'art 12 del DM 07 Agosto 2024;
- d) documentazioni rilasciate dagli OE in accompagnamento;
- e) documentazione di sostenibilità dei lotti.

Relativamente ai punti d) ed e), qualora non fossero disponibili lotti effettivamente dichiarati sostenibili (in quanto la certificazione costituisce requisito propedeutico per l'emissione di dichiarazioni/certificati di sostenibilità), l'OE deve comunque rendere disponibili tutte le informazioni necessarie a valutare la capacità di gestire lotti sostenibili. In particolare, a titolo di esempio, deve essere resa disponibile, per il punto d), una lista di fornitori in possesso dei requisiti di sostenibilità definiti nella Direttiva RED, DM. Devono essere inoltre presenti contratti, o bozze di contratti, con detti fornitori dai quali si evinca la capacità da parte dell'OE di gestire l'approvvigionamento di lotti di materiale sostenibile. Relativamente al punto e) l'OE deve rendere disponibili documenti fac-simile di dichiarazioni/certificati di sostenibilità conformi ai requisiti definiti nella Direttiva RED e DM. Qualora non fosse possibile verificare l'efficacia del sistema rispetto alla norma UNI 11429 almeno mediante le evidenze sopra richiamate, l'organizzazione non è certificabile.

Inoltre, il RGI deve effettuare la valutazione del rischio e stabilire la percentuale minima di prodotto (espressa in termini quantitativi, ad es.: tonnellate per i bioliquidi e biocarburanti, standard metri cubi per biometano) valorizzato da campionare durante le verifiche di sorveglianza e ricertificazione seguendo la metodologia del regolamento ACCREDIA RT 31 in ultima revisione.

L'OE si impegna ad informare con tempestività ICIM non appena abbia avviato le attività nell'ambito del presente schema in modo da consentire l'esecuzione della prima attività di sorveglianza entro 90 gg dal rilascio della prima dichiarazione di conformità o certificato di sostenibilità dall'OE e comunque entro 6 mesi dal rilascio del certificato di conformità.

Certificazione di gruppo

È ammessa la possibilità per le tipologie di operatori definite all'art. 14 DM 7 Agosto 2024. In tal caso l'istanza di adesione al sistema è presentata dal gruppo, per il tramite di un soggetto coordinatore, per l'ottenimento di un certificato di conformità del gruppo. Il certificato autorizza tutti i componenti del gruppo a rilasciare, in accompagnamento alle partite cedute, le dichiarazioni di sostenibilità.

Gli operatori economici che possono aderire alla certificazione di gruppo sono:

- Produttori agricoli
- Produttori rifiuti (inferiori a 100 ton/anno)
- Prodotti della fase forestale

Certificazione di gruppo (produzione agricola)

- Produttori di sottoprodotti dalla vinificazione
- Frantoio oleari
- Produttori di biogas

Il gruppo è costituito da OE che possono rivestire la forma giuridica di impresa agricola, organizzazioni di produttori agricoli, consorzi agricoli o cooperative agricole, ai sensi della normativa vigente. È ammessa la figura dell'intermediario che svolge attività di stoccaggio o raccolta della materia prima fino al soggetto coordinatore. Il gruppo può organizzarsi come:

- 1) entità giuridica autonoma, ad esempio come cooperativa agricola, consorzio agricolo o organizzazione di produttori, oppure
- 2) gruppo strutturato di produttori legati contrattualmente a uno spremitore o collettore;

Il gruppo identifica un soggetto coordinatore. Il coordinatore del gruppo garantisce che i soggetti aderenti si conformino alle previsioni dello schema di certificazione e alle disposizioni sul funzionamento del gruppo, e ne verifica

il rispetto anche mediante lo svolgimento di controlli interni. il coordinatore è responsabile nei confronti dell'ICIM del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di certificazione nonché' del rispetto delle disposizioni interne al gruppo.

Certificazione di gruppo (produttori di rifiuti)

Nel caso di produzione di rifiuti inferiori a 100 tonn/anno, o di residui, il gruppo di cui al comma 1 del presente articolo è costituito da operatori economici presso i quali hanno origine i rifiuti o i residui e dal primo punto di raccolta degli stessi, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera dd).

In tal caso la certificazione di gruppo prevede le seguenti condizioni: a) il gruppo può organizzarsi come gruppo strutturato di produttori di rifiuti o residui legati contrattualmente a un punto di raccolta; b) il gruppo è istituito mediante contratto stipulato in forma scritta; c) il gruppo identifica come soggetto coordinatore il primo punto di raccolta; d) il gruppo deve essere dotato di gestione centrale, con politiche e procedure interne redatte in forma scritta; e) ciascun operatore ha l'obbligo di vendere i prodotti oggetto di certificazione solo all'interno del gruppo di appartenenza.

L'ICIM redige l'elenco degli operatori economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Nel caso di oli vegetali esausti, devono essere comunque rispettate tutte le previsioni di cui all'art.13.

Certificazione di gruppo (biomasse legnose)

Nel caso della produzione di biocombustibili legnosi il gruppo di cui al comma 1 del presente articolo è costituito da operatori economici afferenti alla fase di produzione/raccolta delle biomasse legnose agricole e forestali che possono rivestire la forma giuridica di impresa agricola e/o forestale, organizzazioni di raccoglitori, consorzi agricoli e/o forestali o cooperative agricole e/o forestali ai sensi della normativa vigente. È ammessa la figura dell'intermediario che svolge attività di stoccaggio o raccolta della materia prima fino al soggetto coordinatore di cui alla lettera c). La certificazione di gruppo è subordinata alle seguenti condizioni: a) il gruppo può organizzarsi alternativamente come:

i) entità giuridica autonoma, ad esempio come cooperativa agricola e/o forestale, consorzio agricolo e/o forestale o organizzazione di raccoglitori;

ii) gruppo strutturato di raccoglitori legati contrattualmente a un soggetto responsabile di una fase successiva della catena;

b) il gruppo deve essere istituito mediante contratti stipulati tra i suoi membri in forma scritta;

c) il gruppo identifica un soggetto coordinatore, che può essere anche l'operatore economico che utilizza il biocombustibile per produrre energia elettrica e/o termica;

d) il gruppo deve essere dotato di gestione centrale, con politiche e procedure interne redatte in forma scritta; e) il coordinatore del gruppo garantisce che i soggetti aderenti si conformino alle previsioni dello schema di certificazione e alle disposizioni sul funzionamento del gruppo, e ne verifica il rispetto anche mediante lo svolgimento di controlli interni. Gli accordi devono prevedere l'obbligo per l'aderente al gruppo di conservare per cinque anni e rendere disponibile al coordinatore e/o all'ICIM le registrazioni attestanti le attività svolte dall'impresa aventi rilevanza ai fini del calcolo delle emissioni di gas serra;

f) il coordinatore è responsabile nei confronti dell'ICIM del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di certificazione nonché del rispetto delle disposizioni interne al gruppo;

g) ciascun membro del gruppo ha l'obbligo di vendere i prodotti oggetto di certificazione solo all'interno del gruppo.

L'ICIM redige l'elenco degli operatori economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale. In deroga al comma 1, gli operatori possono aderire a più certificazioni di gruppo, fino a un massimo di tre gruppi, laddove il soggetto coordinatore sia un operatore economico identificato come l'utilizzatore del biocombustibile per produrre energia elettrica e/o termica. In questi casi l'operatore che partecipa a più Gruppi di certificazione deve mantenere per ciascuno di essi registrazioni e bilanci di massa separati e distinti. Allo scopo di confermare il rispetto di quanto previsto all'art. 12, gli operatori rendono disponibili a ciascun ICIM di ciascun gruppo a cui essi partecipano tutta la documentazione comunque connessa alle attività aziendali, inclusa quella riferibile agli altri Gruppi di certificazione a cui l'operatore partecipa. La cessione del biocombustibile legnoso accompagnato dalle dichiarazioni di sostenibilità dovrà avvenire esclusivamente verso soggetti e filiere commerciali ricomprese nei Gruppi a cui partecipa.

Certificazione di gruppo (produzione di sottoprodotti della vinificazione)

Il gruppo è costituito da produttori dei sottoprodotti della vinificazione che conferiscono fecce e vinacce alle distillerie ai sensi del regolamento (CE) n. 1623/2000, nel caso in cui tale regolamento risulti rispettato in conformità alle modalità previste dal decreto 14 settembre 2001 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il gruppo può organizzarsi come gruppo strutturato di produttori dei sottoprodotti della vinificazione che conferiscono a una distilleria; il gruppo identifica come soggetto coordinatore la distilleria. Il coordinatore garantisce la tracciabilità delle

partite è responsabile nei confronti dell'ICIM del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di certificazione nonché del rispetto delle disposizioni interne al gruppo. Il coordinatore è responsabile del calcolo delle emissioni di gas serra relative alla fase di trasporto delle fecce e vinacce dai produttori alla distilleria. La dichiarazione di sostenibilità viene rilasciata dalla distilleria.

Certificazione di gruppo (produzione di olio da frantoio)

Il gruppo è costituito dai frantoi oleari che conferiscono le sanse ai sansifici secondo le procedure di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 8077 del 10 novembre 2009. Il gruppo può organizzarsi come gruppo strutturato di frantoi oleari legati contrattualmente a un sansificio. Il gruppo identifica come soggetto coordinatore il sansificio.

Certificazione di gruppo (produzione di biometano)

Il gruppo di è costituito dall'OE che produce biogas, da conferire ad un impianto di produzione di biometano, e dagli operatori che producono e conferiscono all'impianto di digestione anaerobica finalizzato alla produzione di biogas. È ammessa la figura dell'intermediario che svolge attività di stoccaggio o raccolta della materia prima fino al soggetto coordinatore. La certificazione di gruppo prevede le seguenti condizioni:

- a) il soggetto coordinatore del gruppo è il gestore dell'impianto biogas;
- b) l'impianto per la produzione di biometano può essere di proprietà del soggetto economico che produce biogas ovvero di un altro soggetto (in quest'ultimo caso l'impianto per la produzione di biometano non può essere parte del gruppo);
- c) il conferimento di materie prime deve avvenire sulla base di contratti scritti stipulati tra le parti;
- d) il coordinatore del gruppo deve poter esercitare nei confronti degli aderenti il diritto di richiedere agli stessi il rispetto dei requisiti oggetto di certificazione. Gli accordi devono prevedere l'obbligo per l'aderente al gruppo di conservare e rendere disponibile al coordinatore e/o all'ICIM le registrazioni attestanti le attività svolte dall'impresa aventi rilevanza ai fini della tracciabilità delle biomasse e del calcolo delle emissioni di gas serra;
- f) il coordinatore è responsabile nei confronti dell'ICIM del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di certificazione nonché del rispetto delle disposizioni interne al gruppo.
- g) le imprese agricole devono soddisfare una delle seguenti condizioni: appartenere alla medesima area NUTS2; appartenere ad aree NUTS2 confinanti con l'area NUTS2 dove ha sede operativa il soggetto coordinatore.

Sede dove effettuare l'audit (casi particolari)

Nel caso di commercializzazione senza stoccaggio l'audit si dovrà svolgere presso la sede nella quale le attività vengono svolte. Qualora tale sede differisse da quella presente in visura camerale (nei casi in cui le attività di lavoro siano svolte in sedi diverse dalla sede legale come ad es. spazi di coworking ecc), l'audit potrà svolgersi in una sede diversa da quella riportata sul certificato al fine di consentire la verifica in presenza delle attività.

Per altri scopi di certificazione, limitatamente alle sole attività di ufficio, in caso di temporanea inagibilità dei locali o per il verificarsi delle condizioni sopra riportate, è possibile che l'audit si svolga in una sede diversa da quella riportata sul certificato.

Per le situazioni sopra descritte è necessario documentare, durante l'audit, le evidenze a supporto.

Tale disposizione vale anche per le successive attività di sorveglianza e rinnovo.

RAPPORTO DI VI

La registrazione dell'audit e l'esito della valutazione del RGI è formalizzata sui seguenti documenti:

- RVI – parte A (0061CM) riporta i risultati della verifica con gli eventuali rilievi emersi, viene fatto sottoscrivere e lasciato in copia all'operatore economico
- RVI – parte B (0062CM) è un documento ad uso interno e non viene rilasciato all'OE ma inoltrato ad ICIM per l'avvio della successiva attività di riesame e delibera

Check list è un documento ad uso interno e non viene rilasciato all'OE ma inoltrato ad ICIM per l'avvio della successiva attività di riesame e delibera segnalando, dove necessario, delle raccomandazioni o delle non conformità.

Nel caso di documentazione mancante o di gravi Non Conformità il RGI sospende la VI ed informa OE affinché possa integrare la documentazione o attuare le necessarie azioni a chiusura delle Non Conformità evidenziate.

In questi casi, ed in generale qualora non sia possibile verificare l'efficacia del sistema conforme a UNI 11429, l'audit deve essere ripetuto al fine di acquisire gli elementi necessari a verificare la conformità del sistema dell'OE

Altro

PROVE INIZIALI (ITT)
METODICA DA APPLICARE
<i>Il RGI può, eventualmente, richiedere ove si rendesse necessario l'effettuazione di prove sui prodotti per valutarne le caratteristiche dichiarate</i>
RAPPORTO DI PROVA ITT
<i>Funzione della tipologia di prove</i>
Altro
NOTE

RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

ESITO
<p><i>Viene seguito quanto indicato nel regolamento ICIM 0003CR.</i></p> <p><i>Nel caso venga riscontrata una irregolarità classificabile come critica o rilevante, la certificazione non viene rilasciata e gli operatori economici possono presentare nuovamente domanda di certificazione trascorso un periodo non inferiore ai 9 mesi. Se classificabile come minore l'OE fissa un termine non superiore ai sei mesi per adottare misure correttive</i></p> <p><i>L'OE in caso di esito negativo può comunque avviare una procedura di ricorso secondo la procedura indicata nel Regolamento ICIM 0001CR.</i></p>
COMITATO DI DELIBERA
<p><i>Nessuna variazione rispetto alla procedura specifica del Comitato di Delibera. Fra i membri del CdD deve esserci almeno un esperto tecnico del settore (vedi più avanti Requisiti Ispettori).</i></p>
CERTIFICATO
<p><i>Ad esito positivo dei passi precedenti, ICIM redige un Certificato di Prodotto, il quale contiene, oltre a quanto prescritto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065, almeno i seguenti elementi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) il nome e il codice dell'ICIM che rilascia il certificato di conformità dell'azienda;</i> <i>b) il numero identificativo del certificato di conformità dell'azienda;</i> <i>c) la ragione sociale del soggetto destinatario del certificato di conformità dell'azienda;</i> <i>d) la specificazione del campo di applicazione del certificato di conformità dell'azienda</i> <i>e) la data di rilascio del certificato di conformità dell'azienda;</i> <i>f) la data di scadenza del certificato di conformità dell'azienda;</i> <i>g) la data dell'ultima verifica;</i> <i>h) l'eventuale periodo di inizio e conclusione dell'eventuale sospensione</i> <p><i>Il campo di applicazione del certificato di conformità dell'azienda è delimitato all'interno del certificato di conformità mediante l'indicazione dei seguenti elementi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) l'elencazione di tutte le attività che l'operatore economico certificato è idoneo a svolgere;</i> <i>b) l'elencazione di tutti i prodotti che possono essere lavorati e/o commercializzati dall'operatore economico certificato; nel caso in cui si tratti di più materie prime o prodotti intermedi, il certificato reca espressa indicazione di ciascuno; Nel caso di attività di commercializzazione, devono essere indicate almeno le seguenti macrocategorie: materie prime coltivate, oli vegetali, rifiuti, residui/sottoprodotti, prodotti intermedi, biocarburanti, bioliquidi, biogas, biometano, biomasse legnose;</i> <i>c) il sito di produzione e/o di commercializzazione, nonché l'eventuale lista dei luoghi di deposito nella disponibilità dell'operatore economico o di soggetti terzi, di cui l'operatore economico certificato intenda avvalersi nello svolgimento della sua attività;</i> <i>d) qualora l'operatore economico certificato sia produttore di rifiuti, anche:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>1) l'indicazione esplicita del codice CER attribuito ai rifiuti prodotti, qualora la produzione dei rifiuti avvenga in territorio europeo;</i> <i>2) l'indicazione esplicita dell'esito positivo dell'attività ispettiva svolta dall'ICIM e volta ad accertare la conformità del rifiuto prodotto alle norme della direttiva 2008/98/CE, e in particolare alla definizione di cui all'art. 3, par. 1, punto 1), qualora la produzione dei rifiuti avvenga fuori dal territorio europeo;</i> <i>e) anche la categoria di appartenenza del prodotto, qualora lo stesso sia classificabile all'interno di una delle categorie di cui all'allegato VIII del D.lgs. 8 Novembre 2021 n.199;</i> <i>f) qualora l'operatore economico certificato sia un produttore di sottoprodotti, anche l'indicazione esplicita della qualifica come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La qualifica del sottoprodotto è a cura e responsabilità del produttore e richiede la conferma da parte dell'ICIM;</i> <i>g) qualora l'attività svolta dall'operatore economico certificato comporti la cessazione della qualifica di rifiuto, anche l'indicazione esplicita degli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impianto in cui avviene il processo.</i> <p><i>Il certificato è rilasciato in lingua italiana o inglese, ovvero, se redatto in altra lingua, è accompagnato da traduzione giurata in lingua italiana.</i></p>

MARCHIO

Per l'utilizzo del marchio ICIM si applica il regolamento ICIM 0260CR.

Altro

ICIM garantisce la redazione, l'aggiornamento, la regolare tenuta e la conservazione di:

- a) un registro degli operatori economici sottoposti alle verifiche, assegnando a ciascuno un codice identificativo, coincidente con quello relativo al certificato di conformità
- b) un registro per ciascun operatore economico sottoposto alle verifiche, all'interno del quale sono annotate tutte le verifiche effettuate, identificate con specifici codici di riferimento.

Il registro di cui lettera a), nonché i suoi aggiornamenti e i relativi certificati di conformità dell'azienda sono trasmessi al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Fatto salvo quanto disciplinato nel decreto di cui al comma 13 dell'articolo 9, gli organismi di certificazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, provvedono a trasmettere al GSE il piano delle verifiche previste per l'anno successivo, contenente la data e il luogo esatto dei controlli; eventuali aggiornamenti dello stesso devono essere comunicati entro 30 giorni dall'avvenuta variazione.

NOTE

Tutta la documentazione di verifica, nonché tutti i documenti richiamati dalle check list e i certificati devono essere conservati per la tempistica prevista dalle procedure ICIM sui prodotti cogenti, in modo che possano essere resi disponibili all'Autorità competente e ad ACCREDIA su richiesta formale.

SORVEGLIANZA (VS)

METODICA DA APPLICARE

La prima verifica di sorveglianza è effettuata entro i primi novanta giorni dal rilascio della prima dichiarazione di sostenibilità o certificato di sostenibilità e in ogni caso entro sei mesi dal rilascio del certificato di conformità dell'azienda; durante tale verifica ICIM effettua una simulazione completa del sistema di gestione dello schema predisposto dall'operatore economico, al fine di accertarne la conformità rispetto a quanto previsto dallo schema di certificazione;

Durante la sorveglianza semestrale, come chiarito anche da comunicazione del Comitato bioliquidi e biocarburanti, non è previsto il campionamento dei componenti del gruppo in caso di certificazione di gruppo in quanto tale attività di campionamento va svolta con frequenza annuale come indicato nell' All. II del Decreto.

Le successive verifiche di sorveglianza sono svolte con frequenza annuale a decorrere dal giorno di rilascio del certificato di conformità dell'azienda.

Il campione da sottoporre a verifica durante le sorveglianze è determinato sulla base dell'analisi del rischio che ICIM svolge annualmente.

Il rischio deve essere determinato effettuando la media aritmetica dei vari rischi, ad eccezione del caso in cui sia presente anche solo un fattore di rischio elevato, che comporta automaticamente l'assegnazione della macrocategoria nella classe di rischio "elevato".

- a) Fattore di rischio trascurabile: 0;
- b) Fattore di rischio moderato: 1;
- c) Fattore di rischio elevato: 2.

Nel caso in cui alla stessa macrocategoria possano essere applicabili due valori di rischio differenti per lo stesso fattore, si applica la classe di rischio maggiore.

L'operazione di calcolo del rischio complessivo va ripetuta per ogni macrocategoria oggetto di certificazione, la quale avrà una percentuale differente di campionamento.

Per le tabelle con le macrocategorie si rimanda all'allegato I.

La percentuale minima di prodotto (espressa in termini quantitativi, ad esempio: tonnellate per i bioliquidi e biocarburanti, standard metri cubi per biometano) valorizzato da campionare¹ durante le verifiche di sorveglianza è riportata nella Tabella

	RISCHIO TRASCURABILE	RISCHIO MODERATO	RISCHIO ELEVATO
Valore base	2%	5%	8%

Nella prima verifica di sorveglianza dopo la certificazione la percentuale di campionamento è incrementata del 10%.

Nel caso il risultato dell'operazione non sia un numero intero, questo dovrà essere arrotondato all'intero superiore nel caso la cifra decimale sia uguale o superiore a 5 e all'intero inferiore nel caso la cifra decimale risulti inferiore a 5.

A partire dal valore base la soglia di campionamento viene:

- raddoppiata nel caso di biocarburanti che godono di maggiorazioni (avanzati o double counting); materie prime, sottoprodotti, rifiuti, prodotti intermedi della relativa filiera;
- moltiplicata per un fattore pari a 1,3 nel caso di bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica, termica o per il raffrescamento ai fini dell'ottenimento degli incentivi; materie prime, sottoprodotti, rifiuti, prodotti intermedi della relativa filiera;
- raddoppiata nel caso di biometano che gode di maggiorazioni (avanzato o double counting); materie prime, sottoprodotti, rifiuti, prodotti intermedi della relativa filiera.

È previsto un coefficiente correttivo, legato alla gestione aziendale, da moltiplicare per la percentuale di campionamento, dato da:

$$CC_{tot} = (1 + \sum CC_i)$$

dove i CC_i sono definiti in Tabella 2.

	FATTORE DI CORREZIONE	COEF CORRETTIVO CC
CC1	Presenza di un sistema di gestione certificato ai sensi della norma ISO 9001 e/o ISO 14001 e/o EMAS da OdC accreditati e/o altri schemi volontari legati alla sostenibilità dei biocarburanti approvati dall'UE	- 0,3
CC2	Non conformità rilevate nell'anno precedente	+ 0,2
CC3	Contenziosi relativi allo schema con Autorità nel quinquennio del ciclo di certificazione	+ 0,1

Tabella 2: coefficienti correttivi

Nel caso di certificazione di gruppo ex art. 14, le modalità di verifica dei componenti del gruppo si svolgono secondo le modalità previste dall'all. II del Decreto.

Si ribadisce che il campionamento e verifica dei componenti del gruppo, essendo previsto dal Decreto su base annuale, non interessa la prima attività di sorveglianza (semestrale).

Nel caso di attività di commercializzazione con stoccaggio si precisa, rispetto a quanto definito nell'All. II del Decreto, che le verifiche in campo presso il deposito saranno effettuate qualora il deposito abbia movimentato biomassa certificata. In tutti gli altri casi si accerterà che i bilanci di massa del deposito non contengono transazioni di biomassa certificata per il periodo oggetto di verifica.

RAPPORTO DI VS

Si applica la documentazione prevista per VI.

ESITO

Nel caso vengano riscontrate non conformità imputabili all'operatore economico:

a) se classificabili come critiche ICIM dispone la revoca immediata del certificato di conformità.

b) se classificabili come rilevanti ICIM fissa un termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale l'operatore economico è tenuto a adottare specifiche misure correttive comunicate dall'ICIM. In caso di inutile decorso del termine fissato, ICIM dispone la sospensione del certificato di conformità dell'azienda con effetti immediati e fissa un ulteriore termine, non superiore a trenta giorni dal momento della sospensione, entro il quale l'operatore economico è tenuto a adottare le medesime misure correttive già comunicate in precedenza. Decorsi trenta giorni dalla sospensione, ICIM svolge una verifica supplementare presso l'operatore economico e in caso di esito positivo revoca la sospensione del certificato di conformità dell'azienda, mentre in caso di esito negativo, revoca il certificato di conformità dell'azienda;

c) se classificabile come minore l'OE fissa un termine non superiore ai sei mesi per adottare misure correttive, e la data della successiva verifica, che può coincidere con la verifica di sorveglianza o di ricertificazione.

La decisione di sospensione e di revoca e le motivazioni collegate sono comunicate da parte di ICIM oltre che all'OE, anche alle Autorità Nazionali Competenti.

L'OE si impegna ad informare con tempestività ICIM non appena abbia avviato le attività nell'ambito del presente schema in modo da consentire l'esecuzione della prima attività di sorveglianza volta a verificare in particolare la gestione del sistema di equilibrio di massa conformemente alla norma UNI TS 11441.

Tutte le attività di sorveglianza sono soggette a riesame tecnico da parte del Coordinatore di schema e documentate mediante compilazione dell'apposita modulistica. L'esito positivo della valutazione da parte del Coordinatore consente l'aggiornamento del certificato con data dell'ultima visita. L'esito negativo o parzialmente negativo della valutazione da parte del Coordinatore di schema blocca l'aggiornamento del certificato e comporta il successivo riesame da parte del Comitato tecnico di delibera.

NOTE

Tutta la documentazione di verifica, nonché tutti i documenti richiamati dalle check list e i certificati devono essere conservati per la tempistica prevista dalle procedure ICIM sui prodotti cogenti, in modo che possano essere resi disponibili all'Autorità competente e ad ACCREDIA su richiesta formale.

L'OE può comunque avviare una procedura di ricorso secondo la procedura indicata nel Regolamento ICIM 0001CR.

VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

METODICA DA APPLICARE
<i>La validità del Certificato ICIM di conformità è fissata in 5 anni dalla data di completamento della Verifica Iniziale (VI); prima della scadenza deve essere eseguita un'altra verifica per garantire la continuità e mantenere lo stesso numero di certificazione.</i>
Altro
<i>Qualora la validità del certificato non sia rinnovata, ICIM informerà le Autorità Nazionali Competenti.</i>
NOTE
<i>L'OE può comunque avviare una procedura di ricorso secondo la procedura indicata nel Regolamento ICIM 0001CR.</i>

RINNOVO (VRV)

METODICA DA APPLICARE
<i>Visita di rinnovo</i> <i>La visita di rinnovo (VRV) viene svolta secondo quanto indicato nel regolamento ICIM 0003CR per assicurare la conformità ai requisiti fissati nella norma e nelle leggi di riferimento.</i> <i>La verifica di rinnovo della certificazione è eseguita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.</i> <i>Per l'analisi del rischio e la individuazione del campione da sottoporre a verifica si veda quanto indicato per le VS.</i>
RAPPORTO DI VRV
<i>Si applica la documentazione prevista per VI.</i>
ESITO
<i>Nel caso vengano riscontrate non conformità imputabili all'operatore economico:</i> <i>a) se classificabili come critiche ICIM dispone la revoca immediata del certificato di conformità.</i> <i>b) se classificabili come rilevanti ICIM fissa un termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale l'operatore economico è tenuto a adottare specifiche misure correttive comunicate dall'ICIM. In caso di inutile decorso del termine fissato, ICIM dispone la sospensione del certificato di conformità dell'azienda con effetti immediati e fissa un ulteriore termine, non superiore a trenta giorni dal momento della sospensione, entro il quale l'operatore economico è tenuto a adottare le medesime misure correttive già comunicate in precedenza. Decorsi trenta giorni dalla sospensione, ICIM svolge una verifica supplementare presso l'operatore economico e in caso di esito positivo revoca la sospensione del certificato di conformità dell'azienda, mentre in caso di esito negativo, revoca il certificato di conformità dell'azienda;</i> <i>c) se classificabile come minore l'OE fissa un termine non superiore ai sei mesi per adottare misure correttive, e la data della successiva verifica, che può coincidere con la verifica di sorveglianza o di ricertificazione.</i> <i>La decisione di sospensione e di revoca e le motivazioni collegate sono comunicate da parte di ICIM oltre che all'OE, anche alle Autorità Nazionali Competenti.</i>
Altro
<i>Ad esito positivo del rinnovo viene riemesso il certificato come da regolamento 0003CR e da presente schema.</i> <i>Qualora la validità del certificato non sia rinnovata, ICIM informerà le Autorità Nazionali Competenti.</i>
NOTE
<i>Tutta la documentazione di verifica, nonché tutti i documenti richiamati dalle check list e i certificati devono essere conservati per la tempistica prevista dalle procedure ICIM sui prodotti cogenti, in modo che possano essere resi disponibili all'Autorità competente e ad ACCREDIA su richiesta formale.</i> <i>L'OE può comunque avviare una procedura di ricorso secondo la procedura indicata nel Regolamento ICIM 0001CR.</i>

MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE

METODICA DA APPLICARE
<i>Si applica quanto previsto nel regolamento 0003CR.</i>
Altro
NOTE

ESTENSIONI COMMERCIALI DELLA CERTIFICAZIONE

METODICA DA APPLICARE
<p>Viene applicato quanto descritto nel regolamento ICIM 0003CR.</p> <p>Certificazioni di gruppo ex art. 14</p> <p><i>Nel caso l'organizzazione capogruppo, a valle dell'audit di certificazione/sorveglianza/rinnovo, intenda introdurre nuovi componenti del gruppo per matrici e scopi di certificazione già presenti nel certificato, deve fare esplicita richiesta ad ICIM fornendo almeno le seguenti evidenze: visura camerale del componente del gruppo, contratto, dettagli sulle matrici da conferire. Qualora la documentazione inviata risultasse completa e soddisfacente i nuovi componenti del gruppo verranno integrati sul certificato.</i></p> <p><i>Tali conferitori di nuovo ingresso saranno verificati nella prima sorveglianza annuale utile secondo le modalità previste dall'All. II del Decreto.</i></p> <p><i>Nel caso invece i nuovi conferitori interessino matrici o scopi di certificazione non presenti sul certificato, è necessario effettuare un audit di estensione presso il capogruppo e presso il componente del gruppo. A valle dell'esito positivo dell'audit di estensione i nuovi componenti del gruppo, ed i relativi scopi di certificazione e matrici, verranno aggiunti sul certificato.</i></p>
Altro
NOTE

REQUISITI ISPETTORI

QUALIFICHE AGGIUNTIVE
<p><i>Per gli ispettori si applica quanto indicato nella procedura ICIM e nel regolamento di ACCREDIA RT 31 al cap. 5.3. I gruppi di verifica devono essere qualificati nelle seguenti categorie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>prodotti della fase agricola;</i> ▪ <i>prodotti della fase forestale;</i> ▪ <i>rifiuti e sottoprodotti (inclusi gli Used Cooking Oil);</i> ▪ <i>prodotti intermedi e finiti (inclusi i rendering), biocombustibili;</i> ▪ <i>biogas (digestore anaerobico) e biometano;</i> ▪ <i>l'attività di stoccaggio e commercializzazione;</i> ▪ <i>utilizzo di biocombustibili</i>

Per la definizione dei criteri di competenza degli Ispettori si rimanda alle prescrizioni delle Norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065, UNI CEI EN ISO 17029, UNI ISO 14065, UNI EN ISO 19011, alle Guide EA/IAF e MD IAF applicabili ed ai Regolamenti ACCREDIA RG-01, RG-01-03 e RG-01-05.

Inoltre, come anche previsto all'art. 11 del Reg. 996 il gruppo di verifica deve possedere le abilità specifiche necessarie a svolgere il controllo rispetto ai criteri del sistema, tra cui:

- *i) per i criteri relativi alla destinazione d'uso dei terreni di cui all'articolo 29, punti da 2 a 9, della direttiva (UE) 2018/2001 e per la metodologia di certificazione del basso rischio ILUC di cui al capo V e all'allegato VIII del presente regolamento di esecuzione: esperienza in agricoltura, agronomia, ecologia, scienze naturali, silvicoltura, scienze forestali o in un settore connesso, comprese abilità tecniche specifiche necessarie per verificare la conformità ai criteri per i terreni erbosi a elevata biodiversità e per le foreste a elevata biodiversità;*
- *ii) per i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 o per la determinazione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti da carbonio riciclato e dei carburanti rinnovabili di origine non biologica conformemente alla metodologia di cui all'articolo 28, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001: un'esperienza minima di due anni nella valutazione del ciclo di vita dei combustibili e dei carburanti e un'esperienza specifica nel controllo dei calcoli delle emissioni di gas a effetto serra conformemente alla metodologia di cui agli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001, che sia pertinente per il tipo di controlli che il singolo esecutore deve effettuare. In funzione dell'ambito specifico del controllo, questa esperienza è integrata da esperienze nei settori dell'agricoltura, dell'agronomia, dell'ecologia, della silvicoltura, delle scienze naturali, delle scienze forestali, dell'ingegneria, della gestione dell'energia o di un settore correlato. Se nell'ambito di applicazione del controllo rientra la verifica dei livelli di carbonio organico nel suolo, ai fini dell'applicazione del credito di riduzione delle emissioni per l'accumulo di carbonio nel suolo sono necessarie anche conoscenze tecniche in pedologia;*
- *iii) per i criteri della catena di custodia di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/2001: esperienza in sistemi di equilibrio di massa, logistica della catena di approvvigionamento, contabilità, tracciabilità e gestione dei dati o in un settore correlato;*
- *iv) per i criteri dei controlli di gruppo: esperienza nella conduzione di controlli di gruppo;*

Infine, per la categoria dei prodotti della fase forestale l'ispettore deve possedere delle competenze nella specifica categoria valutate sulla base dei titoli di studio (esperienza in agricoltura, agronomia, ecologia, scienze naturali, scienze agronomiche, silvicoltura, scienze forestali o in un settore connesso) e sulle esperienze pregresse nel settore delle biomasse solide o settori connessi, oltre ad essere già qualificato per altre categorie dello Schema Nazionale o ISCC-EU (da almeno 1 anno).

Per tutte le categorie l'ispettore deve possedere le competenze nella specifica categoria valutate sulla base del soddisfacimento di almeno uno dei seguenti criteri:

- *Almeno 5 audit su aziende della specifica area tecnica (tali verifiche possono essere svolte nell'ambito di vari schemi di certificazione ad es. ETS, SGA, SGQ, ecc. oppure nel caso di audit su impianti di biogas/ biometano con presenza di cogeneratore)*
- *Esperienza di lavoro/consulenza di almeno 2 anni (ad es. consulenza ad organizzazioni che utilizzano biocombustibili, partecipazione a gruppi di lavoro in ambito normativo, attività di lavoro presso utilizzatori di biocombustibili)*

Per quanto riguarda la formazione degli ispettori nel settore in oggetto, si prevede come minimo:

- *la partecipazione ad un corso di formazione di almeno 8 ore sui requisiti del Sistema Nazionale di certificazione della sostenibilità di biocombustibili con effettuazione di un esame finale volto a dimostrare la conformità dei partecipanti ai requisiti di formazione nel o nei settori tecnici in cui operano; la durata del corso può essere*

ridotta a 4 ore se l'Ispettore risulta già qualificato negli schemi volontari legati alla sostenibilità di biocombustibili approvati dall'UE;

- la partecipazione come osservatore ad almeno 4 giornate di verifica in campo, in qualsiasi categoria, sul Decreto Interministeriale sotto la supervisione di un Ispettore già qualificato; l'affiancamento può essere ridotto a 2 giornate di verifica se l'Ispettore risulta già qualificato negli schemi volontari legati alla sostenibilità di biocombustibili approvati dall'UE. Il requisito non si applica agli Ispettori che abbiano già effettuato verifiche sul Sistema Nazionale di certificazione della sostenibilità di biocombustibili.

Per il mantenimento delle competenze gli Ispettori dovranno seguire dei corsi di aggiornamento che tengano conto degli orientamenti definiti dal Sistema Nazionale. È responsabilità dell'OdC la definizione di ulteriori requisiti specifici per la qualifica degli Ispettori in ogni categoria e per il mantenimento della stessa.

Per gli Ispettori che effettuano verifiche dei valori reali dei Gas ad effetto serra l'OdC deve garantire:

- una conoscenza di base della Norma UNI EN ISO 14065;
- una conoscenza approfondita dei principi del calcolo dei GHG richiesti dalla direttiva.

Potranno essere ritenute equivalenti attività di formazione seguite dagli Ispettori per altri schemi volontari.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Altro

NOTE

TRASFERIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

METODICA DA APPLICARE

Per la gestione dei trasferimenti si rimanda alle prescrizioni del documento IAF MD2.

In aggiunta gli operatori economici già operanti nella filiera di produzione di biocombustibili, che decidano di rivolgersi ad un organismo di certificazione diverso oppure che decidano di passare da un precedente sistema di certificazione volontario al sistema nazionale di certificazione, devono richiedere una verifica di chiusura, che deve essere messa a disposizione dell'organismo di certificazione subentrante. La stessa può avvenire anche a livello documentale.

La verifica di chiusura è necessaria anche nel caso in cui l'OE interrompa l'attività.

Nel caso in cui l'operatore rifiuti la verifica di chiusura, le dichiarazioni o i certificati di sostenibilità emessi a partire dall'ultima verifica con esito positivo sono da considerarsi nulli.

Altro

TRANSITORIO

NOTA

Il presente regolamento si applica a tutte le organizzazioni con un certificato attivo rilasciato a fronte del DM 7 Agosto 2024 o che svolgano un'attività di verifica rispetto a tale Decreto. Per le organizzazioni con un certificato attivo a fronte del DM 14.11.2019 o che svolgano attività di verifica a fronte di tale Decreto vige la rev. 8 del presente regolamento fino al 27/08/2025.

